

L'Aquila, 06 Giugno 2017

Circolare N. 65  
Prot. N. 288**ALLE IMPRESE ASSOCIATE**  
**LORO SEDI****Oggetto: messaggio Inps n. 2174/2017 – Istruzioni in adempimento alle norme sul sisma**

Si informa che con il messaggio in oggetto (All. 1), l'Inps ha dato importanti indicazioni in materia di Durc e regolarità contributiva per i soggetti coinvolti nei lavori di ricostruzione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 che hanno determinato, stante la gravità e il reiterarsi degli episodi (18 gennaio 2017), l'emanazione di diversi provvedimenti ad hoc tra cui, da ultimo, quello concernente l'estensione dei Comuni interessati dalle disposizioni di cui al D.L. n. 189/2016 e la sospensione dei termini, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 8/2017 (All. 2 – elenco Comuni e riepilogo sospensione termini).

L'importante novità contenuta nel messaggio Inps riguarda, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori della ricostruzione, l'apertura di un'apposita posizione contributiva con riferimento al singolo cantiere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35, comma 2 del D.L. n. 189/2016. A tal riguardo, si evidenziano i seguenti aspetti.

**Tutela dei lavoratori (art. 35 D.L. n. 189/2016)**

L'art. 35 del D.L. n. 189/2016 prevede che "La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi". L'Inps, pertanto, ha dato precise indicazioni al fine di poter procedere alla verifica circoscritta al cantiere e ai lavoratori in esso impiegati, circostanza questa che rappresenta un'importante novità. Il quadro normativo vigente sul Durc on line, come noto, infatti, impone una verifica della regolarità contributiva riferita all'impresa nel suo complesso, a prescindere dai singoli lavori o dai singoli cantieri. L'Inps, al fine di permettere l'effettuazione della verifica della regolarità contributiva secondo le indicazioni del D.L. n. 189/2016, ha precisato che le imprese affidatarie e esecutrici dovranno richiedere l'apertura di un'apposita posizione contributiva nella quale dovrà essere denunciata e versata la contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori impiegati nel cantiere, per il periodo di esecuzione dei lavori. Il codice che contraddistinguerà tale posizione sarà il "7U" avente il significato di "imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016". La richiesta dell'impresa, corredata con la data di inizio del cantiere, deve essere trasmessa alla sede competente dell'Inps tramite il cassetto previdenziale. Nel caso di più cantieri, le imprese procederanno all'apertura di più posizioni, secondo le istruzioni date dall'Inps con messaggio 1444/2017 (All. 3). Nella compilazione dei flussi UniEmens i lavoratori dovranno essere associati ai diversi cantieri. Il Durc, emesso ai fini di cui sopra, potrà essere utilizzato solo nell'ambito dei procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione. A tal fine, la procedura del Durc on Line sarà appositamente adeguata per permettere anche la consultazione dei documenti così emessi. Si fa riserva, anche a seguito delle ulteriori istruzioni che saranno emanate dall'Inail e dalla Cnce, di approfondire ulteriori aspetti sul nuovo assetto.

**Estensione della proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari e contributivi**

Le previsioni di cui all'art. 48 del D.L. n. 189/2016, concernenti la proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari e contributivi nonché la sospensione dei termini amministrativi, si applicano anche ai nuovi Comuni inseriti nell'elenco allegato.

I contributi previdenziali e assistenziali cui si riferisce la sospensione dei termini di cui all'art. 48, comma 13, sono quelli aventi scadenza legale dal gennaio al 30 settembre 2017. Per poter usufruire di tale sospensione, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda utilizzando il modello "SC90-C", reperibile nel menù "Prestazioni e servizi", nella sezione "tutti i moduli" sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

**Il Direttore****Interventi di immediata esecuzione**

L'art. 8 del D.L. n. 189/2016 prevede la possibilità di eseguire interventi di immediata esecuzione (lavori di lieve entità) nei luoghi interessati dal sisma e individuati negli allegati al decreto, così come da ultimo modificati, prevedendo che debbano essere eseguiti dai soggetti in possesso di un Durc regolare, ai sensi dell'art. 8 del DM 30 gennaio 2017. Come noto, articolo esso fa riferimento a violazioni di natura previdenziale ed in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ostantive al rilascio del Durc ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi contenuti nell'allegato A del decreto medesimo. L'Inps rammenta che la non commissione delle suddette violazioni deve essere autodichiarata dal soggetto interessato mediante appositi modelli forniti dal Ministero del Lavoro (vedi circolare 19/2015 e nota 5081/2015 del Ministero del Lavoro).

Resta inteso che la verifica della regolarità contributiva verrà attestata attraverso l'acquisizione del Durc tramite la piattaforma del Durc on line.

**Qualificazione dei professionisti**

L'Inps rivolge istruzioni alle proprie sedi operative circa le modalità di verifica della regolarità contributiva dei professionisti abilitati, cui vengono affidati i lavori della ricostruzione (art. 34 del D.L. n. 189/2016). Tale decreto prevede che i professionisti siano iscritti in appositi albi speciali e che l'iscrizione in essi è subordinata alla regolarità contributiva degli stessi (a tal proposito l'Inps precisa che, in caso di iscrizione alla gestione dei liberi professionisti, le modalità di verifica da parte dell'Ente sono indicate nella circolare n. 126/2015 in materia di Durc on Line).

**Notifica avvisi bonari**

Sono sospesi (a seguito del differimento dei termini di sospensione dal 31/12/2016 al 30/11/2017, in base all'ultimo decreto n. 8/2017): la notifica delle cartelle di pagamento e delle somme richieste dall'Inps con avviso di addebito, le attività esecutive degli Agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività creditoria degli Enti. Diversamente, gli avvisi bonari (che sono solo atti di contestazione del debito contributivo effettuati allo scopo di sollecitare la regolarizzazione del debitore) non si configurano come atti della riscossione coattiva e/o del processo esecutivo e seguono i termini di prescrizione e decadenza relativi al credito cui si riferiscono.

**Verbali di accertamento ispettivo**

L'Inps precisa che, come già indicato dall'Ispettorato del Lavoro, è possibile notificare immediatamente i verbali ispettivi in materia contributiva specificando nel verbale la durata del periodo di sospensione dei termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta (o del versamento dei contributi omessi/evasi), secondo le disposizioni del D.L. n. 189/2016.

Il verbale così notificato non produce alcun effetto sulla regolarità contributiva dell'impresa.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila il Dott. Claudio Di Cesare.

All. 1 – msg inps n. 2174/2017

All. 2 – allegati al messaggio

All. 3 – msg inps n. 1444/2017

Distinti saluti.

Il Direttore  
Francesco Manni



cdc

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti***  
***Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi***

**Roma, 25-05-2017**

**Messaggio n. 2174**

Allegati n.2

**OGGETTO:**

- **Estensione delle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017**
- **Eventi sismici del 2016 e del 2017: rilascio del DURC nei confronti dei professionisti iscritti negli elenchi speciali di cui all'art. 34 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.**
- **Proroga della sospensione dei termini prescrizionali e procedure esecutive.**
- **Notifica avvisi bonari e verbali di accertamento ispettivo.**

A seguito degli eventi sismici, verificatisi, a partire dal 24 agosto 2016, nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, l'Istituto, con circolari n. 204/2016 e n. 2/2017, ha dettato indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, concernenti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.

Tuttavia, a causa dell'aggravarsi delle conseguenze dei suddetti eventi calamitosi e del verificarsi di nuovi eventi sismici, in particolare quello occorso in data 18 gennaio 2017, con D.L. n. 8/2017 convertito con modificazione dalla legge n. 45/2017, sono stati previsti nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e

sono stati individuati gli ulteriori territori interessati dal sisma del 18 gennaio 2017. Pertanto, con il presente messaggio si rende noto l'elenco dei suddetti Comuni. (allegato 1)

Vengono illustrate, altresì, le disposizioni che, nell'ambito del Decreto n. 189/2016, disciplinano la verifica della regolarità contributiva dei professionisti e degli operatori economici impegnati nell'attività di ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati e si forniscono indicazioni in merito alla notifica degli avvisi bonari e dei verbali di accertamento ispettivo, rettificando quanto già comunicato al paragrafo 5. della circolare n. 204/2016.

Infine, per agevolare l'individuazione delle casistiche concernenti la sospensione dei termini, anche alla luce del D.L. n. 8/2017, si è provveduto a predisporre un apposito prospetto riepilogativo con riguardo alle diverse fattispecie normativamente previste (allegato 2).

### **1. Art. 18-undecies del Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 – Estensione delle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi**

Il D.L. n. 8/2017, come modificato dalla legge di conversione n. 45/2017, ha previsto, all'articolo 18-undecies, comma 1, lett. f), l'inserimento nel D.L. n. 189/2016 dell'allegato 2-bis, contenente l'elencazione dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Il successivo comma 2 del citato articolo 18-undecies ha disposto che *"il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto (...) si intende esteso, per ogni effetto giuridico anche all'allegato 2-bis"*.

Pertanto, le previsioni di cui all'art. 48 del D.L. n. 189/2016, concernenti la proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione dei termini amministrativi, si applicano, altresì, ai comuni di cui all'allegato 2-bis in trattazione.

I contributi previdenziali ed assistenziali per i quali – ai sensi dell'art. 48, comma 13 - è disposta la sospensione del pagamento sono quelli con scadenza legale di versamento dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti destinatari della misura dovranno produrre apposita domanda alla sede Inps competente utilizzando il modello **"SC90-C"** reperibile nel menù "Prestazioni e servizi" nella sezione "tutti i moduli" del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Si sottolinea che potrà essere presentata un'unica domanda, fermi i rispettivi requisiti, anche qualora la sospensione interessi la contribuzione dovuta a più di una gestione previdenziale.

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l'apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l'agricoltura del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

L'Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio.

Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

### **2. Art. 8 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Interventi di immediata esecuzione**

Il Decreto legge n. 189 del 2016, all'art. 8, ha inteso disciplinare gli interventi di immediata esecuzione per favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo Decreto (art. 1).

La previsione riguarda gli edifici con danni lievi che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.

L'intento della norma è quello di consentire ai soggetti interessati di effettuare direttamente tali interventi nel rispetto dei vincoli di procedimento ivi previsti. Infatti, il comma 5 stabilisce che *"i lavori sono obbligatoriamente affidati a imprese che, tra gli altri requisiti, non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015."*

Al riguardo, si rammenta che all'art. 8 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 sono individuate le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi. Detto decreto riporta, nell'allegato A, l'elencazione delle predette violazioni riferite a quelle commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. che disciplina l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. Come stabilito nella previgente disciplina, non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

In merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/2015 e con la successiva nota n. 5081/2016, ha fornito indicazioni in ordine al modello di dichiarazione e alle modalità per il suo inoltro agli Uffici Territoriali del medesimo Ministero.

Nel rinviare ai contenuti della circolare n. 126 del 26 giugno 2015, si precisa che la verifica della regolarità contributiva verrà attestata attraverso l'acquisizione del DURC tramite la piattaforma *Durc On Line*.

### **3. Art. 34 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Qualificazione dei professionisti**

Il Capo IV del Decreto legge n. 189/2016 ha dettato specifiche disposizioni in materia di legalità e trasparenza di tutte le attività correlate all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica ed aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo Decreto.

In tale ambito, l'art. 34 ha espressamente previsto che *al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati*. L'iscrizione nell'elenco speciale è subordinata alla sussistenza della conformità ai criteri generali ed ai requisiti minimi fissati dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e, in ogni caso, come stabilito espressamente dal comma 1, *può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare*.

Il comma 2 della medesima norma prevede che i soggetti privati conferiscano gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente ai professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.

In relazione a tale previsione, si sottolinea la necessità che le Sedi pongano particolare attenzione nella definizione delle richieste di verifica della regolarità della posizione contributiva dei predetti professionisti. Verifica che, in presenza di iscrizione alla Gestione dei liberi professionisti, deve essere effettuata secondo le indicazioni impartite con la richiamata circolare n. 126/2015 al paragrafo 2.3.

### **4. Art. 35 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Tutela dei lavoratori**

L'art. 35, del Decreto legge n. 189/2016, rubricato "Tutela dei lavoratori" stabilisce che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici - per i quali è concesso un contributo il cui regime è disciplinato dall'art. 6 del medesimo decreto - è *assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).*

Il legislatore, se da una parte ha imposto, a tutela dei lavoratori, l'obbligo dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali, dall'altra, pur vincolando l'erogazione dei finanziamenti agevolati al possesso del DURC rilasciato, come specificato al precedente paragrafo 1., nel rispetto della previsione dell'articolo 8 del DM 30 gennaio 2015, al successivo comma 2 del medesimo articolo ha disposto che gli Uffici speciali per la ricostruzione devono effettuare la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

La formulazione della norma introduce pertanto una particolare modalità di verifica della regolarità contributiva che, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, resta circoscritta unicamente al cantiere e ai lavoratori in esso impiegati per il periodo di esecuzione dei lavori.

In merito, si ricorda, infatti, che ai fini della formazione del Durc on line, il citato art. 3 non ponendo limiti al campo di operatività della verifica - sul punto si rinvia al paragrafo 2. della circolare n. 126 del 26 giugno 2015 - dispone che la stessa deve essere effettuata con riferimento ai pagamenti dovuti dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori subordinati ed a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'azienda stessa, nonché ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Stante il quadro normativo sin qui delineato, al fine di consentire all'Istituto di effettuare, nel rispetto della previsione del comma 2 dell'art. 35 del D.L. n. 189/2016, la verifica della regolarità delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui sopra, le medesime dovranno richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva nella quale dovrà essere denunciata e versata la contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori impiegati nel cantiere per il periodo di esecuzione dei lavori.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro dovrà indicare, quale data di inizio attività con dipendenti, la data di inizio del cantiere.

Detta posizione sarà contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione **"7U"**, avente il significato di *"imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016"*.

Sul piano operativo, la suddetta richiesta dovrà essere trasmessa dalle imprese interessate alla competente Sede dell'Istituto tramite Cassetto previdenziale aziende, riportando nell'oggetto la locuzione "impresa affidataria/esecutrice dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016. Richiesta nuova matricola con codice di autorizzazione **"7U"**.

Nel caso di più cantieri nell'ambito dell'area del sisma del 2016, le predette aziende procederanno, attraverso l'utilizzo della procedura di gestione dell'anagrafica aziende disponibile sul sito internet dell'Istituto, a operare l'apertura delle unità operative/produttive seguendo le istruzioni da ultimo riepilogate con il messaggio n. 1444/2017. Si ricorda, infine, che, nella compilazione del flusso UniEmens, i lavoratori impiegati nei cantieri di cui si tratta dovranno essere correttamente associati alle predette matricole aziendali ed all'unità

operativa/produttiva in cui operano.

Il DURC formato ai sensi dell'art. 35 in esame potrà essere utilizzato solo nell'ambito dei procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione.

A tal fine la procedura Durc on line sarà opportunamente adeguata per consentire la consultazione dei Documenti così formati esclusivamente agli uffici richiedenti.

Fuori dalle ipotesi in trattazione, la verifica di regolarità delle imprese che, nel medesimo periodo di operatività del cantiere, svolgono attività in territori diversi da quelli di cui agli elenchi 1, 2 e 2-bis allegati al decreto legge n. 189/2016, continuerà ad essere operata in attuazione delle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015.

## **5. Proroga dei termini della sospensione dei termini prescrizionali e procedure esecutive.**

### **5.1 Notifica avvisi bonari**

L'articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 8/2017, ha disposto il differimento dei termini di sospensione -precedentemente fissati al 31 dicembre 2016 (1) - al 30 novembre 2017 (2) dei seguenti termini:

- per la notifica delle cartelle di pagamento e delle somme richieste dall'Inps con avviso di addebito (3);
- per le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione;
- dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.

Pertanto, fino al 30 novembre 2017, continueranno a restare sospese le attività di notifica e di esecuzione degli Agenti della Riscossione, nonché la notifica degli Avvisi di addebito, ferma la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di competenza dell'Istituto.

Relativamente a tale ultima previsione, come ha avuto modo di precisare l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. n. 1624 del 8 marzo 2017, gli avvisi bonari in quanto atti di contestazione del debito contributivo effettuati allo scopo di sollecitare il debitore alla regolarizzazione, non si configurano come atti della riscossione coattiva e/o del processo esecutivo non essendo pertanto soggetti a termini di prescrizione o decadenza diversi da quelli relativi al credito cui si riferiscono.

### **5.2 Notifica dei verbali di accertamento ispettivo**

Con nota n. 3770 del 28 aprile 2017, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni integrative in merito all'applicazione dell'art. 49, comma 4, del D.L. 189/2016, fissando rispettivamente alle date del 31 maggio e 31 luglio 2017, i termini per la notifica dei processi verbali a carico di soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26/30 ottobre 2016.

In merito, è stato precisato che l'Istituto può procedere alla *notifica immediata del verbale ispettivo in materia contributiva anche qualora contenga la contestazione di illeciti amministrativi avendo cura, tuttavia, di dare nel corpo del verbale specifica e chiara avvertenza in ordine alla durata del periodo di sospensione dei termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta e del versamento dei contributi omessi/evasi, nonché dei termini per lo svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.*

Nella medesima nota l'INL ha ritenuto di sottolineare la necessità di esplicitare *che, stante*

*quanto sopra, il verbale non produce alcun effetto sotto il profilo della regolarità contributiva dell'impresa.*

Infine, l'INL ha specificato che in questi casi la notifica vada effettuata a mani proprie del soggetto trasgressore/legale rappresentante ovvero con modalità che ne assicurino l'effettiva ricezione.

Pertanto, a rettifica di quanto disposto al punto 5. della circolare n. 204/2016, l'Istituto continuerà con le attività di notifica sia degli avvisi bonari sia dei verbali di accertamento ispettivo.

Il Direttore Generale Vicario  
Vincenzo Damato

Note:

(1) Art. 48, comma 1, lettera b) del Decreto legge n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016;

(2) L'articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 8/2017, dispone che *"Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione"*;

(3) Gli avvisi di addebito sono disciplinati dall'art. 30 del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010. La sospensione opera inoltre anche per gli atti di cui all'art. 29 del medesimo Decreto legge (Concentrazione della riscossione nell'accertamento).

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

**Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017**

**REGIONE ABRUZZO**

1. Barete (AQ);
2. Cagnano Amiterno (AQ);
3. Pizzoli (AQ);
4. Farindola (PE);
5. Castelcastagna (TE);
6. Colledara (TE);
7. Isola del Gran Sasso (TE);
8. Pietracamela (TE);
9. Fano Adriano (TE).

**Riepilogo Sospensioni termini**

<p><b>Art. 48, comma 13, del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016</b></p>	<p><b>dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017</b>                      - <b>Comuni allegato 1)</b></p>
	<p>adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria con scadenza legale nel periodo</p>
<p><b>Art. 48, comma 13, del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in Legge n. 229/2016</b></p>	<p><b>dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017</b>                      - <b>Comuni allegato 2)</b></p>
	<p>adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria con scadenza legale nel periodo</p>
<p><b>Art. 18-undecies, comma 2, del D.L. n. 8/2017 convertito in Legge n. 45/2017</b></p>	<p><b>dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017</b>                      - <b>Comuni allegato 2- bis</b></p>
	<p>adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria con scadenza legale nel periodo</p>
<p><b>Art. 48, comma 1, lettera b) del Decreto legge n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 *</b></p>	<p><b>fino al 31 dicembre 2016</b>                      - <b>Comuni allegato 1) e allegato 2)</b></p>
	<p>1. notifica delle cartelle di pagamento e notifica delle somme richieste dall'Inps con avviso di addebito</p>
	<p>2. attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione</p>

- Lettera abrogata dal D.L.8/2017 convertito in Legge n. 45/2017

<b>art. 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017 convertito in Legge n. 45/2017</b>	<b>dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017</b> <b>- Comuni allegato 1) e allegato 2)</b>
	1. notifica delle cartelle di pagamento e notifica delle somme richieste dall'Inps con avviso di addebito
	2. attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione
	3. termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori

<b>Art. 18-undecies, comma 2, del D.L. n. 8/2017 convertito in Legge n. 45/2017</b>	<b>dal 18 gennaio 2017 al 30 novembre 2017</b> <b>- Comuni allegato 2-bis</b>
	1. notifica delle cartelle di pagamento e notifica delle somme richieste dall'Inps con avviso di addebito
	2. attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione
	3. termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori

<b>Art. 49, comma 4, del D.L. n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016</b>	<b>dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017</b> <b>- Comuni allegato 1)</b>
	1. notificazione dei processi verbali
	2. esecuzione del pagamento in misura ridotta
	3. svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali

<b>Art. 49, comma 9-ter, del D.L. n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016</b>	<b>dal 26 ottobre 2016 e 30 ottobre 2016 al 31 luglio 2017</b> <b>- Comuni allegato 2)</b>
	1. notificazione dei processi verbali
	2. esecuzione del pagamento in misura ridotta
	3. svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti**  
**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi**

**Roma, 31-03-2017**

**Messaggio n. 1444**

**OGGETTO: Nuove funzionalità per agevolare la gestione delle Unità produttive.**

Con le recenti circolari 9/2017 e 56/2017 sono state fornite ulteriori indicazioni circa il concetto di unità produttiva e sono state date istruzioni volte a favorire la gestione delle unità produttive attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, nonché la corretta valorizzazione di tale elemento nel flusso UniEmens.

Al riguardo, attesa la decorrenza della valorizzazione obbligatoria del predetto elemento a partire dalle denunce contributive di competenza marzo 2017, appare utile riassumere le regole amministrative che ne governano la gestione attraverso la suddetta procedura di anagrafica aziendale e l'esposizione nell'ambito dei flussi UniEmens.

Preliminarmente, si ricorda che costituisce **“Unità operativa”** il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. n. 172/2010) ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. A partire dalle denunce di competenza di gennaio 2011 la compilazione dell'elemento “Unità operativa” è obbligatoria solo laddove l'azienda abbia costituito Unità operative; a partire dalle denunce di gennaio 2016, la compilazione è obbligatoria anche in assenza di Unità operative, per cui, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda,<sup>[1]</sup> nel flusso UniEmens il predetto elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0”.

La **“Unità produttiva”**, concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il decreto legislativo n. 148/2015, presenta invece profili di specificità strettamente

connessi al corretto funzionamento delle prestazioni di integrazione salariale afferenti alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero ai Fondi di solidarietà nel nuovo quadro normativo. In questa prospettiva costituisce “Unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, mess. n. 56/2017):

- a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
- b) è idoneo/a a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell'ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell'azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad una fase completa dell'attività produttiva;
- c) ha maestranze adibite in via continuativa.

Si ricorda che, con riferimento ad una durata presuntiva relativa all'individuazione per i cantieri edili e affini compresi quelli relativi all'impiantistica industriale, è stato fissato ad un mese il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri (circ. n. 139/16, parte seconda punto 5).

La compilazione dell'elemento “Unità produttiva” è obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive (circ. n. 9/2017).<sup>[2]</sup> Pertanto, anche in questo caso, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda, dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0” nell'ambito del flusso UniEmens.

Ciò premesso, posto il diverso significato dei due predetti elementi, in concreto si possono riscontrare situazioni in cui un plesso produttivo costituisca Unità operativa e al contempo Unità produttiva – è questo sicuramente il caso della sede di lavoro principale (codice 0) – ovvero situazioni in cui il plesso produttivo costituisce Unità operativa (codice da 1 a seguire), in quanto luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti, ma non Unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costitutivi della Unità produttiva sopra indicati.

Come noto, nella prassi amministrativa, ogni sede di lavoro è contraddistinta con un sistema di numerazione progressiva gestito attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, sulla base del quale con il valore “0” viene codificata la sede di lavoro principale (coincidente o meno con la sede legale) e con i valori crescenti a partire da “1” vengono codificate le ulteriori sedi di lavoro diverse dalla sede principale e dalle precedenti. L'elemento che differenzia ogni sede di lavoro dalle altre è costituito dalle informazioni che individuano l'ubicazione della sede medesima (indirizzo, località, provincia, ecc.).

Sotto il profilo applicativo, l'operazione di codifica della sede di lavoro principale viene effettuata in modalità automatizzata direttamente dalla predetta procedura, per cui l'ubicazione della sede principale (codice 0) costituisce al contempo Unità operativa e Unità produttiva. Il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale va invece effettuato a cura dell'azienda avvalendosi delle funzionalità della procedura medesima, che, con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro diversa dalla principale (coincidente o meno con la sede legale) sulla base di valori crescenti a partire da “1”. Una volta operato il censimento della nuova sede di lavoro – che, per quanto sopra detto, costituisce sempre Unità operativa - la procedura consente di autocertificare se la sede medesima abbia i requisiti per la registrazione anche come Unità produttiva.

Al riguardo, l'Istituto sta realizzando sviluppi della Procedura di iscrizione e variazione azienda,

allo scopo di attribuire con modalità automatizzate il codice identificativo dell'Unità operativa ad ogni sede di lavoro diversa da quella principale. In tal modo, una volta immatricolata la nuova sede di lavoro, che costituisce sempre Unità operativa, l'azienda dovrà solo valutare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della stessa anche come Unità produttiva e, nel caso, selezionare l'apposito campo, procedendo infine al rilascio telematico della relativa autocertificazione.

Fino al rilascio della nuova funzionalità sopra descritta, previsto entro la metà del prossimo mese di aprile, le aziende, ogniqualvolta procedano all'iscrizione di una nuova sede di lavoro, avranno cura di selezionare l'opzione Unità operativa e, se del caso, quella di Unità produttiva.

Allo scopo di favorire la comprensione delle prassi operative qui illustrate, si riportano di seguito alcuni esempi.

*1. Azienda con unica sede di lavoro:*

- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;

*2. Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva (1) che costituisce al contempo Unità operativa (1):*

- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;

- lavoratore operante presso l'unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 1.

*3. Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa (1) che non costituisce Unità produttiva:*

- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;

- lavoratore operante presso l'unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 0.

Allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e di favorire la gestione dei trattamenti CIG senza soluzione di continuità, [\[3\]](#) all'inizio del 2017, a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva. Ogni azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche necessarie, vale a dire di cessare le Unità produttive ovvero di Unità operative che non hanno i requisiti amministrativi qui ribaditi).

Il Direttore Generale Vicario  
Vincenzo Damato

---

[\[1\]](#) Qualora presso la sede legale dell'azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice "0"), tantomeno unità operativa (codici "1" e seguenti).

[\[2\]](#) Qualora presso la sede legale dell'azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice "0"), tantomeno unità produttiva (codici "1" e seguenti).

[\[3\]](#) Ai fini della gestione dei trattamenti CIG, la relazione univoca così strutturata fra l'Unità operativa (ante marzo 2017) e la Unità produttiva (da marzo 2017) agevola, ai fini della corretta applicazione della nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali, le attività di calcolo della durata delle sospensioni lavorative e di rilevazione dei requisiti che integrano il diritto di accesso ai citati trattamenti.